



Camera di Commercio
Treviso

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO

Note giuridiche e amministrative per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese

Campagna bilanci 2012

Rev. 1.00 del 08/05/2012

Il presente documento integra le istruzioni Unioncamere contenute nel “Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese – Campagna bilanci 2012”

TERMINI PER IL DEPOSITO

SOCIETA'	TERMINE
Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, soc. consortili per azioni e a responsabilità limitata, cooperative, consorzi confidi	30 giorni dalla data di approvazione
G.E.I.E	4 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio
Bilancio consolidato	contestualmente al bilancio di esercizio
Consorzi con attività esterna	2 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/1999).

SANZIONI PER RITARDATO DEPOSITO

Ritardato o omesso deposito bilancio società di capitali, cooperative e situazione patrimoniale per i consorzi	€ 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti (più spese di notifica)
--	--

SOLO per s.p.a., s.a.p.a. e soc. consortili p.a

Ritardato o omesso elenco soci per società per azioni	€ 206,00 per ogni soggetto obbligato al deposito € 68,66 per ogni soggetto obbligato al deposito dell'elenco soci se l'adempimento è effettuato tra il 31° e il 60° giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti (più spese di notifica)
---	--

RICHIESTE DI APERTURA DELLA GESTIONE CORREZIONE E DI ANNULLAMENTO

L'Ufficio del Registro delle imprese di Treviso non prenderà in considerazione le richieste di "apertura della gestione correzione" e di "annullamento" relative ai bilanci ed agli elenchi soci già trasmessi per il deposito.

Le eventuali irregolarità formali concernenti le domande di iscrizione e deposito di cui sopra, in sede di istruttoria verranno riscontrate in ogni caso dall'Ufficio, che richiederà di conseguenza la correzione della pratica.

Le altre irregolarità, vale a dire quelle che l'Ufficio non ha la competenza di verificare, dovranno essere risolte mediante un nuovo deposito a rettifica della domanda già presentata, come da istruzioni riportate nel capitolo che segue.

DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO ED ELENCO SOCI GIA' PRESENTATI

Nel caso il bilancio già depositato per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è possibile procedere nel seguente modo:

- a) qualora il bilancio approvato dall'assemblea agli atti della società sia corretto e risulti errata la copia presentata al Registro imprese, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo n. del(indicare gli estremi) allegando inoltre una dichiarazione degli amministratori, che evidenzia le parti aggiunte, modificate o soppresse (N.B. ovviamente non deve essere variato il risultato di esercizio); diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 30,00 + € 65,00).
Nel caso di pratica non ancora evasa dall'Ufficio si ammette l'utilizzo della funzione "reinvio".

- b) qualora l'assemblea provveda ad una nuova approvazione del bilancio in quanto la precedente approvazione era riferita a documenti contabili che necessitano di rettifiche, si dovrà procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l'elenco soci riferito alla nuova data di approvazione (solo nel caso di Spa o Sapa), con tutta la documentazione. Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente; diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 62,70 + € 65,00).

Analogamente (solo nel caso di Spa o Sapa), nel caso di deposito di elenco soci già iscritto per il quale si accerti successivamente l'errata o omessa compilazione di parti dello stesso si dovrà procedere ad un nuovo deposito dell'elenco soci utilizzando il modulo S con codice atto 508. Non dovrà essere allegato alcun documento di bilancio. Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente elenco soci già iscritto con protocollo n. del (indicare gli estremi) e il motivo della rettifica; diritti di segreteria e l'imposta di bollo previsti (€ 30,00 + € 65,00).

SOTTOSCRIZIONE DELLA PRATICA DA PARTE DEL PROCURATORE

Nel caso di impossibilità di disporre della firma digitale da parte del legale rappresentante della società **si ammette la sottoscrizione digitale della pratica da parte del procuratore speciale.**

In questo caso è necessario allegare alla pratica la procura speciale scaricabile dal sito <http://www.tv.camcom.it/docs/Modulistic/RI/index.htm> (scegliere il modello procura speciale per l'invio delle pratiche telematiche, NON il modello procura speciale Comunica) e la copia del documento di identità del soggetto conferente la procura.

INDICAZIONE DEI SOGGETTI FIRMATARI DEI DOCUMENTI CARTACEI ORIGINALI

In calce ad ogni documento di cui si compone la pratica (nota integrativa, verbale di assemblea, verbale del collegio sindacale, altro) deve essere riportata l'indicazione della "carica" ricoperta dai soggetti che hanno firmato l'originale cartaceo e del "nome e cognome" seguito dalla parola "firmato", come da esempio che segue:

*Amministratore unico
Rossi Mario
(firmato)*

Tale indicazione non è prevista per il file in formato XBRL

VERBALE ASSEMBLEA CONTENENTE “OMISSIS” – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Nel caso in cui le copie dei verbali di assemblea allegate alla pratica contengano degli “*omissis*”, la dichiarazione di corrispondenza della copia all’originale deve essere integrata con la seguente dicitura: **“le parti omesse non contrastano con quelle riportate”**.

CASI PARTICOLARI

a) Le **società in liquidazione** non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall’art. 2490 c.c. Al primo bilancio d’esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-*bis*, terzo comma, c.c.

b) Le **società di capitali che iscrivono l’atto di trasformazione in società di persone** prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.

c) Le **società di persone trasformate in società di capitali** che hanno iscritto nel R.I. l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell’atto di trasformazione.

d) Le società che hanno **trasferito la sede legale in altra provincia** depositano il bilancio di esercizio presso l’ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito.

e) Le società di capitali che **cessano per fusione o per scissione** totale prima dell’approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.

f) Il Registro Imprese di Treviso non accetta in deposito il **bilancio non approvato**.

g) Le società che costituiscono uno o più **patrimoni destinati ad uno specifico affare** (di cui all’art. 2447-*bis* c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell’esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c..

h) Le società soggette all’altrui attività di **direzione e coordinamento** (di cui all’art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercitano su di esse l’attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell’esercizio.

i) Deposito del bilancio **consolidato della società controllante** (B) a sua volta controllata da (A) : secondo l’art. 27, comma 3, D.Lgs. 127/91, la società controllata (B) può avvalersi dell’esonero dalla redazione di un proprio bilancio consolidato.

In tale ipotesi, essa è tenuta a depositare il bilancio consolidato della sua controllante (A) , indicando nella nota integrativa del proprio bilancio di esercizio le ragioni dell’esonero, la denominazione e la sede della società controllante (A).

In alternativa, la società (B) potrà depositare, in luogo del bilancio consolidato della controllante (A), la dichiarazione di un proprio legale rappresentante attestante l’avvenuto deposito presso il Registro Imprese di quel bilancio, precisando gli estremi del deposito stesso (Ufficio del Registro

Imprese, numero di protocollo, data di deposito). Tale dichiarazione deve essere resa nel modulo Note aggiunto al modulo B oppure su di un documento allegato firmato digitalmente.

j) Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al **rinnovo** o alla **riconferma delle cariche sociali**, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche.

k) Le **società costituite all'estero** le quali hanno nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508 I[^] comma c.c.).

Così pure le società costituite all'estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel R. I., alle norme della società per azioni (art. 2509 c.c.).

Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l'avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell'avvenuto deposito, ovvero dichiarare l'insussistenza dell'obbligo nel modulo note .

l) Le **società soggette alla legislazione di un altro Stato**, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, devono attuare il deposito del bilancio esclusivamente nell'ufficio del R.I. individuato come ufficio di riferimento in Italia, competente per i dati globali dell'impresa, nel cui territorio sia localizzata almeno una delle sedi secondarie.

Per "ufficio di riferimento" deve intendersi l'ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell'impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano (deposito dello statuto societario; deposito, come detto, del bilancio; ecc.). La sede secondaria iscritta nell'ufficio di riferimento rappresenta la "sede principale di riferimento" in Italia delle imprese in questione. L'ufficio di riferimento è elettivo e può essere, in ogni momento, individuato dall'impresa interessata presso un'altra Camera nella cui circoscrizione sussista un'altra sede secondaria e nella cui circoscrizione sia trasferita l'unica sede secondaria presente in Italia, mediante la semplice presentazione del modulo S2. Restano, ovviamente, soggette ad autonomi adempimenti presso le camere territorialmente competenti, le iscrizioni e le denunce concernenti le sedi secondarie e le eventuali unità locali. L'ufficio di riferimento sarà, pertanto, destinatario, oltre che degli adempimenti relativi all'impresa nella sua globalità, anche degli adempimenti relativi alla specifica sede (ad esempio, denuncia della specifica attività ivi esercitata).

m) Le **società estere** che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio.